

# Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (OSMFP)

del 2 marzo 2018 (Stato 1° gennaio 2023)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 7 capoverso 4 della legge federale del 20 dicembre 2019<sup>1</sup>

sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;

visti gli articoli 19 capoverso 3 e 20 capoverso 2 della legge federale del 22 marzo 1991<sup>2</sup> sulla radioprotezione;

visto l'articolo 55 della legge del 28 settembre 2012<sup>3</sup> sulle epidemie,<sup>4</sup>

*ordina:*

## **Art. 1**            Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza disciplina:

- a. l'organizzazione della Confederazione per la preparazione e la gestione in vista di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione (eventi);
- b. il coordinamento e la collaborazione tra Confederazione, Cantoni e terzi nella preparazione e nella gestione di eventi.

<sup>2</sup> Sono considerati eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione le catastrofi e le situazioni d'emergenza di origine naturale, tecnologica e sociale che colpiscono o minacciano una parte considerevole della popolazione o delle sue basi vitali. Possono interessare uno o più Cantoni, l'intero Paese o altri Paesi.

## **Art. 2**            Principio

<sup>1</sup> Lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione (SMFP) opera nell'ambito della preparazione e della gestione di eventi.

<sup>2</sup> Può sostenere organi e stati maggiori a livello federale in altri settori della politica di sicurezza.

RU 2018 1093

<sup>1</sup> RS 520.1

<sup>2</sup> RS 814.50

<sup>3</sup> RS 818.101

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'all. 3 n. II 5 dell'O dell'11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087).

**Art. 3** Preparazione

<sup>1</sup> Lo SMFP allestisce pianificazioni preventive volte a garantire la sua prontezza d'intervento.

<sup>2</sup> Si prepara ad affrontare possibili eventi e verifica la propria prontezza d'intervento svolgendo regolarmente esercitazioni.

**Art. 4** Intervento in caso di evento

<sup>1</sup> Lo SMFP può intervenire quando si presentano uno o più dei seguenti casi:

- a. un evento di competenza della Confederazione;
- b. una richiesta di coordinamento a livello federale da parte di più Cantoni colpiti da un evento;
- c. una richiesta di sostegno da parte di un Cantone, un dipartimento, un ufficio federale o un gestore di infrastrutture critiche per gestire un evento;
- d. un mandato del Consiglio federale.

<sup>2</sup> Nel caso in cui si delinea o si è verificato un evento lo SMFP assume i compiti seguenti:

- a. assicura lo scambio di informazioni e il coordinamento con altri stati maggiori e organi della Confederazione e dei Cantoni, con i gestori di infrastrutture critiche e con i competenti organi all'estero;
- b. riunisce le situazioni settoriali e parziali per ottenere un quadro generale della situazione e ne effettua la valutazione;
- c. elabora le basi decisionali all'attenzione del Consiglio federale, del dipartimento o dell'ufficio competente;
- d. coordina le conoscenze degli esperti a livello federale;
- e. coordina l'impiego delle risorse nazionali e internazionali.

**Art. 5** Collaborazione

<sup>1</sup> Confederazione, Cantoni e gestori di infrastrutture critiche collaborano in materia di preparazione e di gestione di eventi.

<sup>2</sup> I membri dello SMFP provvedono a regolamentare la collaborazione con:

- a. le autorità e gli organi nazionali e internazionali;
- b. i gestori di infrastrutture critiche;
- c. i partner privati.

<sup>3</sup> Ogni Cantone designa nei confronti dello SMFP un organo di contatto per la preparazione e un posto d'allarme per l'intervento.

**Art. 6** Organizzazione

<sup>1</sup> Lo SMFP si compone di:

- a. una conferenza dei direttori;
- b. un elemento di pianificazione;
- c. un elemento d'intervento e di supporto;
- d. un segretariato.

<sup>2</sup> I membri permanenti sono elencati nell'allegato 1.

<sup>3</sup> La composizione dello SMFP è determinata dal tipo di evento e completata secondo le necessità.

**Art. 7** Conferenza dei direttori

<sup>1</sup> Nella conferenza dei direttori sono rappresentati:

- a. il portavoce del Consiglio federale;
- b. i direttori degli uffici e degli istituti federali secondo l'allegato 1;
- c. i capi delle organizzazioni cantonali di condotta oppure i loro capi di stato maggiore;
- d. i segretari generali delle conferenze governative cantonali;
- e.<sup>5</sup> il delegato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

<sup>2</sup> Possono essere coinvolti inoltre:

- a. i segretari generali dei dipartimenti interessati, i direttori di altri uffici e istituti federali e i rappresentanti di altri organi federali;
- b. rappresentanti dei Cantoni interessati;
- c. gestori di infrastrutture critiche;
- d. esperti.

<sup>3</sup> La composizione determinata dal tipo di evento è stabilita di volta in volta dal presidente della conferenza dei direttori d'intesa con i membri interessati.

<sup>4</sup> I membri della conferenza dei direttori coordinano le proposte da inoltrare al Consiglio federale. Essi mantengono del resto le competenze decisionali nel loro settore d'attività.

<sup>5</sup> Provvedono, nel loro settore di competenza, all'attuazione delle misure ordinate dal Consiglio federale o dai dipartimenti.

<sup>6</sup> Ciascun membro designa un suo sostituto.

<sup>7</sup> La conferenza dei direttori definisce i compiti e le responsabilità dello SMFP nonché le procedure e i processi in un regolamento interno.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. II 1 dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

**Art. 8** Presidenza

- <sup>1</sup> Il direttore dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) presiede lo SMFP.
- <sup>2</sup> Provvede alla convocazione dello SMFP.
- <sup>3</sup> La conferenza dei direttori designa due sostituti del presidente.
- <sup>4</sup> In caso d'evento la conferenza dei direttori decide chi presiede lo SMFP.

**Art. 9** Elemento di pianificazione

- <sup>1</sup> L'elemento di pianificazione è composto da esperti in ambito specialistico-operativo degli organi elencati nell'allegato 1. Se necessario possono essere coinvolti altri esperti.
- <sup>2</sup> L'elemento di pianificazione coordina le pianificazioni preventive dello SMFP.
- <sup>3</sup> Provvede alla preparazione delle basi decisionali per la conferenza dei direttori.
- <sup>4</sup> La conferenza dei direttori designa i membri dell'elemento di pianificazione come pure un comitato direttivo di questo elemento e la relativa direzione.

**Art. 10** Elemento d'intervento e di supporto

- <sup>1</sup> L'elemento d'intervento e di supporto è composto:
  - a. dalla Centrale nazionale d'allarme (CENAL);
  - b. da collaboratori dell'UFPP e membri dello Stato maggiore del Consiglio federale CENAL.
- <sup>2</sup> Se necessario, d'intesa con gli organi superiori possono essere coinvolti collaboratori di altri uffici federali.
- <sup>3</sup> L'elemento d'intervento e di supporto assicura la comunicazione tra tutti gli organi, stati maggiori e gestori di infrastrutture critiche coinvolti come pure l'analisi coordinata della situazione. Sottopone alla conferenza dei direttori il quadro generale della situazione e la sua possibile evoluzione.
- <sup>4</sup> È l'organo di contatto dello SMFP in caso d'evento.
- <sup>5</sup> Gli organi federali e i Cantoni coinvolti informano l'elemento d'intervento e di supporto:
  - a. quando nel loro ambito di competenza si delinea o si è verificato un evento;
  - b. in merito alla situazione attuale e alla sua evoluzione;
  - c. in merito alle misure attuate o pianificate.

**Art. 11** Segretariato

- <sup>1</sup> L'UFPP gestisce il segretariato dello SMFP.
- <sup>2</sup> Il segretariato è responsabile della gestione ordinaria dello SMFP.
- <sup>3</sup> È l'organo di contatto dello SMFP nell'ambito della preparazione.

**Art. 12 e 13<sup>6</sup>****Art. 14**            Informazione e permanenza telefonica

<sup>1</sup> Lo SMFP provvede alla preparazione delle basi informative e al coordinamento tra Confederazione, Cantoni e terzi.

<sup>2</sup> In caso d'evento lo SMFP, i dipartimenti e gli uffici federali competenti nonché gli altri organi interessati possono gestire permanenze telefoniche nazionali.

**Art. 15**            Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 3.

**Art. 16**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

<sup>6</sup> Abrogati dall'all. 3 n. II 5 dell'O dell'11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5087).

*Allegato 17*  
(art. 6 cpv. 2)

## **Membri permanenti dello SMFP**

I membri permanenti dello SMFP sono:

1. la Cancelleria federale;
2. le unità seguenti del Dipartimento federale degli affari esteri:
  - 2.1 il Centro di gestione delle crisi,
  - 2.2 il Settore di direzione Aiuto umanitario e Corpo svizzero di aiuto umanitario;
3. le unità seguenti del Dipartimento federale dell'interno:
  - 3.1 MeteoSvizzera,
  - 3.2 l'Ufficio federale della sanità pubblica,
  - 3.3 l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
4. le unità seguenti del Dipartimento federale di giustizia e polizia:
  - 4.1 l'Ufficio federale di polizia,
  - 4.2 la Segreteria di Stato della migrazione;
5. le unità seguenti del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport:
  - 5.1 l'UFPP,
  - 5.2 il Comando operazioni dell'esercito,
  - 5.3 ...
  - 5.4 il Servizio delle attività informative della Confederazione,
  - 5.5 l'Ufficio federale di topografia;
6. le unità seguenti del Dipartimento federale delle finanze:
  - 6.1 l'Amministrazione federale delle dogane,
7. le unità seguenti del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca:
  - 7.1 l'Ufficio federale dell'agricoltura,
  - 7.2 l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese,
  - 7.3 l'Ufficio federale del servizio civile<sup>8</sup>;
8. le unità seguenti del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

<sup>7</sup> Aggiornato dall'all. n. 14 dell'O del 25 nov. 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica (RU 2020 5871) e dal n. II 1 dell'O del 23 set. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 570).

<sup>8</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2019.

- 
- 8.1 l'Ufficio federale dei trasporti,
  - 8.2 l'Ufficio federale delle strade,
  - 8.3 l'Ufficio federale dell'aviazione civile,
  - 8.4 l'Ufficio federale dell'energia,
  - 8.5 l'Ufficio federale delle comunicazioni,
  - 8.6 l'Ufficio federale dell'ambiente;
9. gli istituti federali seguenti:
- 9.1 l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio,
  - 9.2 il Politecnico federale di Zurigo, Servizio sismologico svizzero,
  - 9.3 l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare;
10. gli organi cantonali seguenti:
- 10.1 la Conferenza dei governi cantonali,
  - 10.2 la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia,
  - 10.3 la Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri,
  - 10.4 la Conferenza dei direttori cantonali dell'energia,
  - 10.5 la Conferenza dei direttori cantonali della sanità,
  - 10.6 quattro organizzazioni cantonali di condotta;
11. la Rete integrata Svizzera per la sicurezza.

*Allegato 2<sup>9</sup>*

<sup>9</sup> Abrogato dall'all. 3 n. II 5 dell'O dell'11 nov. 2020 sulla protezione della popolazione, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU **2020** 5087).

*Allegato 3*  
(art. 15)

## **Abrogazione e modifica di altri atti normativi**

I

L'ordinanza del 20 ottobre 2010<sup>10</sup> sugli interventi NBCN è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

....<sup>11</sup>

<sup>10</sup> [RU **2010** 5395, **2015** 195 all. n. 3, **2017** 4261 all. 11 n. 3]  
<sup>11</sup> Le mod. possono essere consultate alla RU **2018** 1093.

